

Prot. n. 141/11

Roma, 10 marzo 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 06/11

17 marzo, ferie obbligatorie

Il 17 marzo, dichiarato quest'anno, dopo molte dispute e contestazioni, festività nazionale per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità Nazionale, ha comportato tuttavia agitazione negli uffici pubblici.

Nulla contro la festa in sé - e' bene precisare che e' importantissima e va celebrata. La contestazione riguarda la compensazione con una delle festività sopresse e, in particolare, con il 4 novembre (la vittoria nella prima guerra mondiale). Le altre festività sopresse sono San Giuseppe, l'Ascensione e il Corpus Domini: quattro giorni di riposo compensativo, dunque, che i lavoratori **possono** prendere quando vogliono purché nell'anno solare.

Il Governo ha pensato bene, per evitare aggravii di spesa con una festa in più, di emanare un Decreto Legge e una relazione Tecnica che si allegano, in base al quale, non si lavora a patto, di utilizzare a copertura finanziaria un ex festività soppressa del 4 novembre.

Secondo il Ministro Brunetta, "i lavoratori non potranno disporre liberamente di tutte e quattro le giornate di astensione dal lavoro per festività sopresse, essendo previsto l'obbligo ex lege di utilizzare una delle quattro giornate in corrispondenza della festa nazionale del 17 marzo 2011. Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalità che davvero si auspica condivisa".

Non riusciamo a capire ragioni di questa decisione, decisione che pesa solo sui lavoratori, in definitiva con un ordine di servizio e' stato messo in ferie tutto il pubblico impiego.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

RELAZIONE TECNICA

al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l'anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 269 (12), in quanto nell'anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell'articolo unico, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato – per l'anno 2011 - il numero complessivo delle festività sopprese, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività sopprese di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792).

In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo *ex lege* che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Il provvedimento, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.